

(N. 2449)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1958 (V. Stampato n. 2549)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 FEBBRAIO 1958

Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno, designato al principio di ogni anno dal Prefetto e di cinque membri effettivi e cinque supplenti eletti, entro un mese dall'insediamento, dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto e con voto limitato a quattro effettivi e quattro supplenti.

Il Prefetto designa pure come supplente altro direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, l'Intendente di finanza od un suo rappresentante, quando si trattino affari riguardanti i bilanci, l'applicazione dei tributi e le relative tariffe.

I membri eletti dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale devono essere muniti di laurea in giurisprudenza ed essere eleggibili al Consiglio da cui sono designati. Coloro che abbiano esercitato per almeno quattro anni le funzioni di sindaco, presidente di Amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, segretario comunale o provinciale o membro elettivo di Giunta provinciale amministrativa sono eleggibili anche se sforniti di laurea.

I supplenti intervengono alle sedute quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

I membri elettivi entrano subito in carica.

Art. 2.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

- 1) i deputati al Parlamento e i senatori;
- 2) i consiglieri provinciali;
- 3) i consiglieri dei comuni della provincia;
- 4) gli amministratori dei consorzi che hanno sede nella provincia;
- 5) gli stipendiati, i salariati ed i contabili della provincia e degli altri Enti indicati ai precedenti nn. 3 e 4;
- 6) i parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore e del ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta provinciale amministrativa gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 3.

La scadenza o lo scioglimento del Collegio amministrativo determinano di diritto la decadenza dei membri della Giunta provinciale amministrativa, da esso nominati, i quali, tuttavia, restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data dell'atto il sindaco trasmette al Prefetto copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'Amministrazione comunale munita della relata dell'avvenuta pubblicazione, eccettuate le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

In caso di urgenza, le deliberazioni non soggette a speciale approvazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei membri in carica del Collegio deliberante.

Le deliberazioni di cui al primo comma di-

data in cui siano pervenute al Prefetto, salvo che, entro lo stesso termine, il Comune non abbia avuto notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento. Il decreto di annullamento deve essere motivato. La deliberazione diventa esecutiva ove tale decreto non sia trasmesso al Comune nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'annullamento.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della sua scadenza, il Prefetto chieda al Comune elementi integrativi di giudizio. In tal caso le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Amministrazione comunale, il Prefetto non ne pronunci l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

I termini previsti dal terzo e quarto comma decorrono dalla data nella quale gli atti sono effettivamente pervenuti alla Prefettura. Sotto la stessa data, la Prefettura è tenuta a rilasciarne ricevuta al Comune. Il ricevimento è attestato da tale ricevuta o da altra prova equipollente.

Il mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito dal primo comma comporta la decadenza delle deliberazioni stesse ».

Art. 5.

L'articolo 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data dell'atto il presidente dell'Amministrazione provinciale trasmette al Prefetto copia del verbale di ciascuna deliberazione del Consiglio e della Giunta provinciale, munita della relata dell'avvenuta pubblicazione, eccettuate le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

In caso di urgenza, le deliberazioni non soggette a speciale approvazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso della maggioranza dei membri in carica del Collegio deliberante.

Le deliberazioni di cui al primo comma di-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

abbia avuto notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento. Il decreto di annullamento deve essere motivato. La deliberazione diventa esecutiva ove tale decreto non sia trasmesso alla provincia nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'annullamento.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della sua scadenza, il Prefetto chieda alla provincia elementi integrativi di giudizio. In tal caso le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Amministrazione provinciale, il Prefetto non ne pronunci l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

I termini previsti dal terzo e quarto comma decorrono dalla data nella quale gli atti sono effettivamente pervenuti alla Prefettura. Sotto la stessa data, la Prefettura è tenuta a rilasciarne ricevuta alla provincia. Il ricevimento è attestato da tale ricevuta o da altra prova equipollente.

Il mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito dal primo comma comporta la decadenza delle deliberazioni stesse ».

Art. 6.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 9 giugno 1947, n. 530, sono sostituiti dal seguente:

« Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni comunali che riguardino i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative;

2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 332, modificato dagli articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1955, n. 289;

3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4) prestiti di qualsiasi natura;

5) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni

od obbligazioni industriali, nonché costituzione di servitù passive o di enfiteusi;

6) locazione e conduzioni di immobili oltre i dodici anni;

7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8) ordinamento degli uffici e regolamenti comunali.

Le deliberazioni indicate ai nn. 2), 5) e 6) non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non superi i seguenti limiti:

a) per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	L. 20.000.000
b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia	» 8.000.000
c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti	» 4.000.000
d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	» 2.000.000
e) per gli altri Comuni	» 400.000

Art. 7.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardino i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione di tributi e regolamenti relativi;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni od obbligazioni; costituzioni di servitù passive o di enfiteusi; locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni; contrattazione di prestiti, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto superi la somma di lire 20.000.000 per le provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, e di lire 10 milioni per le altre;

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4) assunzione diretta dei pubblici servizi;
5) ordinamento degli uffici e regolamenti provinciali.

Art. 8.

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge s'intendono approvate qualora, entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Prefetto, la Giunta provinciale amministrativa non abbia emesso ordinanza di rinvio. Tale ordinanza deve essere motivata e trasmessa all'Amministrazione comunale o provinciale nei dieci giorni successivi alla data della seduta, in cui venne pronunciata.

Il termine suddetto rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza dei novanta giorni, il Prefetto o la Giunta provinciale amministrativa chiedano al Comune o alla provincia elementi integrativi di giudizio. In tale caso le deliberazioni s'intendono approvate se un'ordinanza di rinvio non viene pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa, con le modalità indicate nel comma precedente, entro sessanta giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Amministrazione comunale o provinciale.

Se dopo l'ordinanza di rinvio l'Amministrazione comunale o provinciale presenta sue controdeduzioni insistendo per l'approvazione della deliberazione adottata, questa si intende approvata se entro ulteriori sessanta giorni la Giunta provinciale amministrativa non emette provvedimento di non approvazione. Tale provvedimento deve essere motivato e trasmesso all'Amministrazione comunale o provinciale nei dieci giorni successivi.

I termini stabiliti nei commi precedenti decorrono dalla data nella quale gli atti sono effettivamente pervenuti alla Prefettura, a sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge non prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni del Con-

siglio comunale e della Giunta municipale sono pubblicate, almeno per estratto contenente l'integrale parte dispositiva, all'albo pretorio del Comune nel primo giorno festivo o di mercato utile o, comunque, entro otto giorni dalla loro data ».

Il secondo comma dell'articolo 22 della stessa legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge non prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali sono pubblicate, almeno per estratto contenente l'integrale parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio della provincia nel primo giorno festivo o di mercato utile o, comunque, entro otto giorni dalla loro data ».

Art. 10.

L'articolo 1 della legge 9 giugno 1947, numero 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti di Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 10.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 2.000.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 10.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 6.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 6.000.000, e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 600.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 3.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.600.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 300.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.600.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

e) per gli altri Comuni, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 800.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 800.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano ragioni che ne palesino l'opportunità, per i contratti il cui valore sia di venti volte inferiore ai limiti stabiliti, per le singole categorie di Comuni, dal comma prece-

dente, e purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma, nello stesso anno, più di due contratti.

Anche all'infuori dei casi suindicati, il Prefetto può consentire che i contratti seguano: a) a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione; b) a trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità o la convenienza ».

Art. 11.

L'articolo 10 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito alle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 20.000.000;

2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le lire 2.000.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 20.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

I suddetti limiti di valore sono ridotti alla metà per le altre provincie.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano ragioni che ne palesino l'opportunità, per i contratti il cui valore sia di venti volte inferiore ai limiti stabiliti dai commi precedenti, e purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma, nello stesso anno, più di due contratti.

Anche all'infuori dei casi suindicati, il Prefetto può consentire che i contratti seguano: a) a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Ammi-

nistrazione; b) a trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità o la convenienza ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 284 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 15 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi: questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando si tratti di forniture o di lavori, la cui spesa presunta non superi le lire 400.000 ».

Art. 13.

Il quarto comma dell'articolo 285 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dai seguenti:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle provincie e dei consorzi, di importo superiore a lire 200 milioni, devono riportare il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche, di importo compreso tra lire 30 milioni e lire 200.000.000, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del competente Provveditorato alle opere pubbliche, con le modalità dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ».

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il parere è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale il Consiglio Superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche abbia già espresso parere favorevole ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 1.600.000, quando si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 4.000.000, quando si tratti di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100 mila abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000;

c) se il loro importo superi le lire 8.000.000, quando si tratti di provincie, di Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti ».

Art. 14.

La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale è nominata dal presidente della Corte d'appello del distretto ed è composta di un magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al VI, che la presiede, di un consigliere di prefettura designato dal Prefetto della provincia, e di cinque membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio provinciale.

Con lo stesso atto, sono nominati quali membri supplenti anche un magistrato, di grado non inferiore al VI, e un consigliere di prefettura, designato dal Prefetto, per sostituire rispettivamente il presidente ed il consigliere effettivo, in caso di impedimento.

Per l'elezione dei componenti di competenza del Consiglio provinciale, ciascun consigliere vota per quattro membri effettivi e per due supplenti.

La nomina è rinnovata con la rinnovazione del Consiglio provinciale.

Art. 15.

Le Giunte provinciali amministrative in sede amministrativa già in funzione debbono essere ricostituite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.